

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

24° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 APRILE 1997

Presidenza del vice presidente BISCARDI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1031) *Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico*

(875) *ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1031. Assorbimento del disegno di legge n. 875)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*
LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. . . . 3, 6, 8 e *passim*
LOMBARDI SATRIANI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*), *relatore alla Commissione*. . . . 2, 3, 6 e *passim*
LORENZI (*Lega Nord-per la Padania indep.*) 2, 3, 4 e *passim*
MARRI (*AN*) 2, 3, 6 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1031) Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico

(875) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1031. Assorbimento del disegno di legge n. 875)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1031 e 875.

Ricordo che nella scorsa seduta è iniziato l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 8 del disegno di legge n. 1031, assunto quale testo base.

LORENZI. Signor Presidente, non vorrei che vi fosse qualche fraintendimento su quanto è accaduto nella scorsa seduta in merito all'emendamento 8.4 presentato dal relatore. Ricordo che il Governo aveva espresso delle perplessità sull'ipotesi avanzata dal relatore di integrare l'emendamento 8.4 con la previsione del divieto di vendita dei documenti di cui non fosse stato eseguito il deposito.

MARRI. Vorrei far rilevare che i volantini e i manifesti, non essendo destinati alla vendita, non hanno valore commerciale e quindi la previsione della sola sanzione pecuniaria commisurata a tale valore sarebbe vana. Dal momento che i manifesti e i volantini non possono essere messi in vendita, non riesco a capire le perplessità del senatore Lorenzi; si tratta di un materiale senza prezzo che non incorre nelle sanzioni di legge.

Pertanto, ritengo che la proposta integrativa del relatore sia corretta. Qualsiasi obbligo rispetto al deposito legale va definito prima che un documento venga messo in vendita.

LORENZI. Vorrei un chiarimento circa il testo dell'emendamento 8.4 che verrà posto ai voti. Infatti, se non ricordo male, nella seduta precedente il relatore si era inizialmente dichiarato favorevole a recepire parte dell'emendamento Marri.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Prego il Presidente di voler dare lettura del resoconto della seduta dell'8 aprile, in modo che non si creino dubbi su quanto è accaduto.

PRESIDENTE. Il resoconto della seduta dell'8 aprile dice: «Constatando la mancanza di convergenza sulla propria proposta, il relatore ritira l'ipotesi di integrare il proprio emendamento».

MARRI. Dal momento che con l'approvazione dell'emendamento del relatore verrebbe precluso il mio emendamento, trasformo una parte dell'emendamento 8.1 in subemendamento all'emendamento 8.4. In particolare, propongo di introdurre un comma secondo il quale il provvedimento con cui è inflitta la sanzione amministrativa dispone altresì il divieto di vendita dei documenti di cui non è stata eseguita la consegna degli esemplari dovuti. Tale interdizione sarebbe peraltro revocata qualora il soggetto obbligato provvedesse successivamente al deposito.

PRESIDENTE. Do lettura del subemendamento presentato dal senatore Marri:

All'emendamento 8.4 inserire, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il provvedimento con cui è irrogata la sanzione prevista al comma 1 dispone altresì il divieto di vendita dei documenti di cui non sia stata eseguita la consegna degli esemplari dovuti».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «sino ad un terzo», inserire le altre: «ed il provvedimento d'interdizione alla vendita dei documenti di cui al comma 2 è revocato».

8.4/1

MARRI

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sul subemendamento testè presentato dal senatore Marri.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Io sarei contrario al subemendamento, sia per i motivi di perplessità già manifestati precedentemente, sia perchè complicherebbe la gestione in fase di attuazione. Comunque mi rimetto alla Commissione.

LORENZI. Signor Presidente, ritengo che il subemendamento debba ritenersi precluso a seguito della avvenuta reiezione di un emendamento presentato all'articolo 3 che recava disposizioni analoghe in quanto prevedeva l'istantaneità dell'obbligo della consegna. Anche in questo caso, infatti, si impone la immediata esecuzione del provvedimento e quindi la negazione della distribuzione. Desidero che questa mia dichiarazione rimanga agli atti.

PRESIDENTE. Non esiste preclusione, senatore Lorenzi, perchè l'emendamento 3.4, che è stato respinto dalla Commissione, prevedeva una fattispecie parzialmente diversa, e cioè il divieto di vendita dei documenti destinati al deposito legale se privi dell'attestazione,

ad opera del soggetto obbligato, dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di deposito.

LORENZI. Io insisto perchè rimanga a verbale questa mia dichiarazione e sono sicuro di ciò che dico: tutti questi emendamenti mirano a rendere obbligatorio il deposito senza un lasso di tempo tra la stampa e la distribuzione. Ribadisco dunque la mia completa contrarietà al subemendamento, sul quale peraltro anche il Governo ha espresso la sua contrarietà.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 8.4/1, presentato dal senatore Marri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 8.

È approvato.

Restano pertanto preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Art. 9.

(Commissione per il deposito legale).

1. È istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali una commissione per il deposito legale.

2. La commissione può nominare al proprio interno una giunta esecutiva di non più di cinque membri.

3. La commissione è composta da:

a) il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni culturali e ambientali, che la presiede;

b) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;

d) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

e) il direttore della Discoteca di Stato;

f) il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;

g) il direttore della Cineteca nazionale;

h) il direttore della biblioteca del Senato della Repubblica;

i) il direttore della biblioteca della Camera dei deputati;

l) il direttore della biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;

m) un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;

n) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari, uno dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

o) un rappresentante degli autori;

p) due rappresentanti delle emittenti radio e televisive.

4. La commissione esercita i compiti individuati negli articoli 3, comma 4; 5, comma 1, lettera g), e 6, comma 3, e potrà avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche e delle tipologie dei documenti riguardanti il deposito. La commissione ha altresì compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 e può promuovere convenzioni e accordi.

5. La commissione è convocata di diritto una volta all'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. La commissione opera avvalendosi degli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;».

9.3

IL RELATORE

Al comma 3, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) il direttore della biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia;».

9.1

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I componenti di cui al comma 3 possono nominare sostituti a mezzo di delega scritta».

9.4

BUCCIERO

Al comma 4, dopo le parole: «e potrà» inserire le altre: «istituire comitati tecnici e».

9.5

IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «della commissione», inserire le altre: «e dei comitati».

9.6

IL RELATORE

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Ricordo alla Commissione che nella seduta dell'8 aprile scorso ho ritirato l'emendamento 9.2. Do invece per illustrati gli emendamenti 9.3, 9.5 e 9.6.

Anticipo poi il mio parere favorevole sull'emendamento 9.1, mentre sono contrario all'emendamento 9.4 perchè ritengo inutile questa ulteriore possibilità di sostituzione dei componenti della commissione.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Vorrei manifestare la mia perplessità circa il numero pletorico dei componenti della commissione per il deposito legale. Comunque do per illustrato l'emendamento 9.1 ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore; il parere è invece contrario sull'emendamento 9.4.

MARRI. Essendo assente il senatore Bucciero, faccio mio l'emendamento 9.4, che do per illustrato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Bucciero e fatto proprio dal senatore Marri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 10.

(Regolamento attuativo).

1. Il regolamento attuativo della presente legge sarà emanato, di concerto con le regioni per quanto di competenza, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il regolamento stabilisce:

a) i casi di esonero totale o parziale dalla consegna dei documenti;

b) gli elementi identificativi da apporre sul documento;

c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti per i quali questo non sia preventivamente determinato, ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8, nonché le modalità di applicazione delle medesime;

d) gli strumenti di controllo per l'applicazione della presente legge;

e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;

f) i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di cui all'articolo 9.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c*) le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative e dei provvedimenti di cui all'articolo 8;».

10.1

BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, SERVELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Sino alla approvazione del regolamento i soggetti di cui all'articolo 4 sono tenuti a conservare presso di sé i documenti di cui all'articolo 3 e a trasmetterne l'elenco alla commissione di cui all'articolo 9 che, adottati i criteri di selezione, determina i documenti da consegnare ai destinatari».

10.2

BUCCIERO

MARRI. L'emendamento 10.1 si richiama all'articolo 8, in quanto affronta la questione delle sanzioni: poichè l'articolo 8 è stato stravolto, ritengo che l'emendamento non sia più sostenibile e pertanto lo ritiro.

Faccio mio l'emendamento 10.2 e lo do per illustrato.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.2.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Mi rimetto alla Commissione.

Mi sembra opportuno però far rilevare che approvando il comma 2-bis così come è formulato si corre un grande rischio: infatti, il regolamento attuativo verrà emanato tra sei mesi o un anno; nel frattempo si accumulerà una grande quantità di materiale e questo potrà creare delle difficoltà.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Il rischio è quello di una *vacatio legis* che non renderebbe possibile la formulazione di un regolamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Bucciero e fatto proprio dal senatore Marri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Dopo l'articolo 10, è stato da me presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dal 1997, si fa fronte mediante corrispondente riduzione, ai fini del bilancio triennale 1997-99, dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

10.0.1 (Nuovo testo)

BISCARDI

Poichè l'emendamento reca la copertura finanziaria di una norma aggiuntiva all'articolo 4 che è stata ritirata, ritiro anche questo emendamento.

Art. 11.

(Abrogazioni).

1. La legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, il regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, e l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, sono abrogati.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

È stata presentata dal relatore la seguente proposta di coordinamento:

Trasferire il comma 1-bis dell'articolo 5 quale comma 4-bis dell'articolo 9 e sostituirlo con il seguente testo:

«4-bis. I comitati tecnici eventualmente istituiti ai sensi del comma 4 determinano quali documenti debbano essere conservati permanentemente. A tal fine, essi operano con stretta periodicità».

Coord.1

IL RELATORE

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Sono favorevole a questa proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento presentato dal relatore.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

LORENZI. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione sul provvedimento perchè non mi sembra che quanto abbiamo discusso corrisponda a quanto prospettato inizialmente. A mio avviso, nella sua impostazione originaria il deposito legale aveva come finalità esclusivamente la preservazione di documenti aventi valenza culturale. Tuttavia le incertezze e le oscillazioni emerse nel dibattito in ordine al mantenimento di tale ispirazione culturale sono state tali da indurmi in un primo tempo a ritirare la firma dal disegno di legge n. 875 e in seguito a sottolineare le soluzioni involutive che si prospettavano nella discussione.

Sono però contento che sia il Governo che la Commissione non abbiano del tutto stravolto il significato originario del testo in esame, che comunque non potrà mai avere un significato diverso da quello di essere funzionale alla cultura.

MARRI. Vorrei chiarire che il mio voto contrario sul provvedimento nasce dalla considerazione che, per garantire una conservazione dei

documenti di interesse culturale, è necessario assicurarne il deposito e il fatto di chiamarlo deposito legale implica l'esistenza di adeguate sanzioni nei confronti di coloro che non si conformino alle disposizioni di legge.

Il testo approvato a mio giudizio non è idoneo a tutelare l'adempimento di tale obbligo. Pertanto, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale dichiaro il mio voto contrario a questo provvedimento che è stato snaturato nella sua funzione principale, quella di proteggere tutti i documenti di interesse culturale, e non certo i volantini e i manifesti politici.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 875 resta assorbito.

Propongo alla Commissione di dare mandato al Presidente ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 16,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

